



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

## ERRATA CORRIGE

### AL DECRETO DELEGATO 24 GENNAIO 2022 N.11 MODIFICHE ALLA LEGGE 31 MARZO 2014 N.40 E SUCCESSIVE MODIFICHE – DISCIPLINA DELLE LICENZE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ INDUSTRIALI, DI SERVIZIO, ARTIGIANALI E COMMERCIALI

A seguito di errore materiale - come evidenziato da nota della Segreteria di Stato Industria, Artigianato e Commercio del 7 febbraio 2022 (prot. n.12523/2022) - intervenuto nella fase di stesura del testo definitivo del Decreto Delegato 24 gennaio 2022 n.11, ratifica del Decreto Delegato 30 dicembre 2021 n.214, al comma 5 *bis* dell'articolo 17-*ter* della Legge 31 marzo 2014 n.40 modificato dall'articolo 2 del Decreto Delegato 24 gennaio 2022 n.11 è stato indicato "lavoro autonomi" anziché "**lavoro autonomo**" e "di cui all'articolo 73 della Legge n.163/2013 e successive modifiche" anziché "di cui all'articolo 73 della Legge n.**166**/2013 e successive modifiche".

La formulazione corretta del comma 5 *bis* all'articolo 17-*ter* della Legge 31 marzo 2014 n.40 modificato dall'articolo 2 del Decreto Delegato 24 gennaio 2022 n.11 è pertanto la seguente:

"5 *bis*. Gli operatori economici che cessano la licenza individuale per avviare attività di lavoro autonomo oppure cessano l'attività di lavoro autonomo per avviare una licenza individuale, avente il medesimo oggetto, possono continuare ad usufruire dei benefici previsti dall'articolo 73 della Legge n.166/2013 per il periodo residuo, qualora già autorizzati al momento del rilascio. La modifica dell'oggetto dell'attività esercitata dal lavoratore autonomo non può essere considerata nuova attività ai fini dei benefici di cui all'articolo 73 della Legge n.166/2013 e successive modifiche."

---

Sempre a seguito di errore materiale intervenuto nella fase di stesura del testo definitivo del Decreto Delegato 24 gennaio 2022 n.11, ratifica del Decreto Delegato 30 dicembre 2021 n.214, al comma 1 dell'articolo 2-*ter* è stato indicato "come disciplinate dall'articolo 89, commi 3, 4 e 5 della Legge 21 dicembre 2009 n. 68" anziché "come disciplinate dall'articolo 89, commi 3, 4 e 5 della Legge 21 dicembre 2009 n. **168**"

La formulazione corretta del comma 1 dell'articolo 2-*ter* del Decreto Delegato 24 gennaio 2022 n.11 è pertanto la seguente:

"1. Qualora, a seguito di verifica effettuata sul luogo di lavoro e/o controllo effettuato dall'Ufficio Attività di Controllo - Sezione Ispettorato del Lavoro, previa acquisizione di idonea documentazione ed informazioni anche su fonti aperte o strumenti informatici, anche tramite

formale convocazione di una delle parti o di entrambe, si configurino elementi tali da far emergere che le parti od il committente abbiano dissimulato un rapporto di lavoro subordinato esplicitamente escluso dall'articolo 17-ter, comma 1, lettera a) così come modificato dall'articolo 2 del presente decreto delegato; accertata l'irregolarità nelle modalità e procedure come disciplinate dall'articolo 89, commi 3, 4 e 5 della Legge 21 dicembre 2009 n. 168, l'Ufficio Attività di Controllo – Sezione Ispettorato del Lavoro comminerà le sanzioni previste dal Titolo IV del Decreto - Legge 5 ottobre 2011 n.156.”.

*San Marino, addì 9 febbraio 2022/1721 d.F.R.*

IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI  
*Elena Tonnini*